



Prot. n. 468 del 11 /01/2011

*Comune di Taurianova*

*(provincia di Reggio Calabria)*

Ufficio del Difensore Civico

Gentile Signore XXXXXXXXXX

Via XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Raccomandata a mano*

Alla Commissione Straordinaria

Al Responsabile del II Settore

SEDE

*Raccomandata a/r anticipata via e-mail*

al Presidente della società GIO.SE.TA

Via Trento, n. 5

89013 GIOIA TAURO

*Oggetto* : Riscontro istanza del cittadino.

*Gentile Signore*

riscontro la Sua istanza di intervento, con la quale esprimeva tutto il suo disappunto, ed evidenziava che nel mese di Settembre u.s. aveva inoltrato alla società di riscossione dei tributi, Gio.Se.Ta, con prot. n. 394 del 13/09/2010, ed all'ufficio Tributi del Comune, con

1/3

protocollo di pari data, una richiesta di annullamento in autotutela di due avvisi per pagamento canone idrico, relativi agli anni 2008 e 2009, esponendo le Sue ragioni e chiedendo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ed il loro riesame, alla luce delle doglianze ivi evidenziate, a norma delle Leggi e del Regolamento vigente.

Ciononostante, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza inoltrata nel mese di settembre 2010, alla fine del mese di dicembre u.s., Le veniva recapitato, con raccomandata, ulteriore sollecito di pagamento - relativo allo stesso avviso sopra impugnato, per l'anno 2008, e di cui si chiedeva la sospensione dell'efficacia nelle more delle verifiche - aumentato delle spese di notifica.

Orbene le rimostranze del contribuente appaiono degne di considerazione.

Ritiene questo Ufficio che tutte le istanze inoltrate alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi, alla luce della normativa vigente, devono essere esaminate e riscontrate nel termine indicato dalla Legge o comunque in un termine ritenuto ragionevole, e tale non si può certamente ritenere un lasso di tempo di quattro mesi circa, in mancanza anche di atti di istruttoria interruttivi.

Non è accettabile ed anche ingiusto che, nelle more di una istanza di verifica del cittadino, la Pubblica Amministrazione o come nel caso di specie, la società concessionaria che gestisce un pubblico servizio, possa esimersi da questo obbligo giuridico, di tutela dei diritti del cittadino e dell'efficienza e del buon andamento della P.A., nonostante anche la richiesta di informazioni e di stato del procedimento avanzata in data 30/11/2010 dall'ufficio tributi comunale, continuando ad emettere solleciti ed avvisi di pagamento, con ulteriore aggravio di spese ai danni del cittadino-contribuente.

Invito, pertanto, la Commissione Straordinaria ed il responsabile del II Settore del Comune a vigilare e, nel caso di specie, ad intervenire a tutela del cittadino-contribuente e nei confronti della società di gestione della riscossione dei tributi, GIO.SE.TA, richiedendo che tutte le istanze avanzate dai cittadini, avente ad oggetto le verifiche dei tributi dati in concessione, vengano esaminate e riscontrate in un tempo ragionevole, 30 gg. o nel diverso termine di impugnazione dell'atto, ricordando che ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, per come introdotto dalla L. 69/2009, *"Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento"*. Inoltre, onde evitare l'incresciosa situazione venutasi a creare, invito

l'Amministrazione comunale e la società di riscossione GIO,SE.TA, a voler applicare, nelle more dell'istruttoria di una istanza in autotutela del cittadino-contribuente, la sospensione della riscossione, in virtù del potere attribuito dall'art. 2-quater, comma 1 -bis, del D.L. 564/1994, per come conv. dalla L. 656/1994.

In attesa di un gradito e celere riscontro, al cittadino-contribuente ed al sottoscritto, porgo

*Distinti Saluti.*

Il Difensore Civico

*Avv. Michele Ferraro*